

Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 «Revisione del sistema degli incentivi alle imprese»

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 178 del 3 agosto 2026, il [Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138](#) completa, sul versante della razionalizzazione dell'offerta agevolativa, il percorso di attuazione della [legge 27 ottobre 2023, n. 160](#), recante delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto delegato in esame si affianca al [Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184](#), recante il Codice degli incentivi, che ha disciplinato l'assetto generale del ciclo di vita degli incentivi. Il D.Lgs. n. 138/2026 interviene invece sulla selezione e concentrazione degli strumenti agevolativi, con particolare riguardo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e, in misura più limitata, agli incentivi riconducibili ad altre amministrazioni centrali.

L'intervento muove da un'esigenza ormai strutturale: superare la frammentazione delle misure, ridurre sovrapposizioni e duplicazioni, concentrare le risorse su strumenti riconoscibili e idonei a sostenere investimenti, ricerca, innovazione, transizione verde e digitale, accesso al credito e continuità aziendale.

La [relazione illustrativa dello schema di decreto evidenziava](#) che, nell'ambito della ricognizione degli incentivi strutturali gestiti dalle amministrazioni centrali, erano stati censiti 142 interventi, di cui 43 di

competenza del MIMIT. Tra questi, 33 sono a titolarità della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo MIMIT. Il modello adottato mira, per questa area, a mantenere autonoma operatività agli strumenti già consolidati e a concentrare gli altri interventi nel Fondo per la crescita sostenibile, opportunamente ampliato nelle sue linee di intervento.

La mappa delle principali novità

Razionalizzazione dell'offerta degli incentivi

Il [decreto delegato](#) mira a concentrare l'intervento pubblico su un insieme più limitato e ordinato di strumenti agevolativi, selezionati in ragione della loro idoneità a coprire specifici ambiti e finalità di intervento.

Coordinamento con il Codice degli incentivi

Le disposizioni del [D.Lgs. n. 138/2026](#) devono essere lette in raccordo con il [D.Lgs. n. 184/2025](#), che disciplina il ciclo di vita dell'incentivo, le forme di agevolazione, i bandi, la programmazione, il monitoraggio e la trasparenza.

Centralità del Fondo per la crescita sostenibile

Il Fondo per la crescita sostenibile viene rafforzato e articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; *start up* d'impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali.

Conferma degli strumenti agevolativi consolidati

Restano autonomamente valorizzati il Fondo di garanzia per

le PMI, il Fondo di sostegno al venture capital, la misura *“Beni strumentali – Nuova Sabatini”* e gli incentivi nel settore dell’aerospazio.

Discipline quadro e bandi tematici

Per le sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, l’attuazione passa attraverso discipline quadro definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e successivi bandi tematici.

Collaborazioni, reti e sistema universitario

Nel testo definitivo è rafforzato il ruolo delle collaborazioni tra imprese, anche mediante contratto di rete o altre forme contrattuali, e viene introdotto il riferimento alla collaborazione con le istituzioni del sistema universitario nei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

Legge di bilancio come snodo finanziario

L’operatività finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è rimessa alla legge di bilancio successiva all’entrata in vigore del decreto, che definirà modalità operative e stanziamenti annuali delle sezioni del Fondo.

Clausola di salvaguardia per i procedimenti avviati

Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate dall’articolo 11, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla definizione del procedimento, incluse le eventuali fasi di recupero.

Di seguito una breve Guida normativa al [Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138](#), recante: «*Revisione del sistema degli incentivi alle imprese*».

Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1

L'articolo 1 del [Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138](#) definisce finalità e ambito di applicazione della revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto detta norme per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l'intervento pubblico sugli strumenti che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate in base ai principi e criteri direttivi della [legge n. 160 del 2023](#), risultano idonei a coprire particolari ambiti e finalità di intervento.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati, anche mediante ridefinizione delle relative linee di azione, ovvero mediante interventi di coordinamento normativo.

La revisione è articolata per ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale **e può essere progressivamente integrata** ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della [legge n. 160 del 2023](#).

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura.

Definizioni

Articolo 2

L'articolo 2 reca le **definizioni rilevanti** ai fini dell'applicazione del decreto legislativo in esame.

Sono definite, tra le altre, le nozioni di agevolazione, amministrazione responsabile, bando, ciclo di vita dell'incentivo, codice degli incentivi, disciplina quadro, grandi imprese, impresa, incentivi, lavoratore autonomo e PMI.

Particolare rilievo assume la definizione di «*disciplina quadro*», intesa come l'insieme delle disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo. Essa riguarda, in particolare, obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo ed eventuale revoca.

La relazione tecnica attribuisce alla disciplina quadro una funzione centrale nel nuovo assetto: essa costituisce una cornice operativa sufficientemente ampia per consentire flessibilità nelle successive scelte attuative, ma al tempo stesso circoscritta per assicurare regole, strumenti e procedure uniformi.

La definizione di «*impresa*» include qualsiasi soggetto, **incluso il lavoratore autonomo**, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento. **La previsione è coerente con l'impostazione del Codice degli incentivi e consente di includere, ove previsto dai bandi e dalle discipline agevolative, anche professionisti e lavoratori autonomi nel perimetro delle misure.**

**Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle
imprese e del made in Italy
Articolo 3**

L'**articolo 3** individua gli strumenti nei quali viene concentrata l'offerta degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Gli strumenti selezionati sono:

- **Fondo per la crescita sostenibile;**
- **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;**
- **Fondo di sostegno al *venture capital*, anche denominato Fondo nazionale per l'innovazione;**
- **Beni strumentali – Nuova Sabatini;**
- **Incentivi nel settore dell'aerospazio.**

La relazione illustrativa valorizza la scelta di mantenere autonoma dignità e operatività a strumenti agevolativi che, per storia applicativa, efficacia dimostrata e specializzazione, costituiscono già modelli agevolativi riconosciuti dagli operatori.

Accanto a tali strumenti, il **Fondo per la crescita sostenibile (vedi *infra*) diventa il principale veicolo di concentrazione e razionalizzazione degli ulteriori incentivi di competenza del MIMIT.**

**Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 4**

L'**articolo 4** **ridisegna l'architettura del Fondo per la crescita sostenibile.**

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e **nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea**, al finanziamento di programmi e interventi con impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo.

Il Fondo è articolato in quattro sezioni:

- **ricerca, sviluppo e innovazione;**
- **start up d'impresa;**
- **investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;**
- **accesso al credito e al mercato dei capitali.**

Il comma 2 stabilisce che il **Fondo valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.**

Il comma 3 precisa che gli obiettivi e le priorità del Fondo, come articolati dagli articoli 5, 6, 7 e 8, **possono essere periodicamente aggiornati**, sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento.

Per gli incentivi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nella disciplina quadro, **gli aggiornamenti o le revisioni avvengono mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento.**

Il Fondo per la crescita sostenibile assume, quindi, una funzione di contenitore ordinante. **Non sostituisce automaticamente tutte le misure previgenti**, ma diventa il luogo normativo e finanziario nel quale sono ricondotte le principali linee di intervento MIMIT, secondo sezioni tematiche e discipline quadro.

Incentivi dell'FCS per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione Articolo 5

L'articolo 5 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.

Gli incentivi disposti a valere sul Fondo mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche mediante:

- **consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;**
- **sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale;**
- **valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.**

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso due canali principali.

Il primo è costituito dagli importanti progetti di comune interesse europeo, IPCEI, previsti dall'articolo 1, comma 203, della legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019 (lett. *a*), *comma 1*).

Il secondo è rappresentato dai bandi tematici, adottati nell'ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e ai principi del Codice degli incentivi (lett. *b*), *comma 1*).

I bandi possono riguardare:

- **progetti di maggiore dimensione o di rilevanza**

- strategica, con procedure che valorizzano il confronto con i soggetti coinvolti;
- sportelli tematici attuati sulla base di priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
 - partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
 - valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Il comma 2, chiarisce che i bandi tematici di cui al comma 1, lettera *b*), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, anche tra imprese di diverse dimensioni.

Incentivi dell'FCS per le *start up* d'impresa

Articolo 6

L'articolo 6 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese e *start up* innovative.

Gli incentivi mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di *start up* innovative, ivi comprese le cooperative, nonché a favorire nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e sinergie con il mercato del venture capital.

L'attuazione avviene mediante bandi tematici, adottati

nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato e ai principi del Codice degli incentivi.

La disposizione colloca la nascita e lo sviluppo di nuove imprese in una logica di sistema: *start up* innovative, cooperative, imprenditorialità giovanile e femminile e mercato del *venture capital* vengono ricondotti a una disciplina quadro unitaria, da attuare tramite bandi.

Incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale Articolo 7

L'articolo 7 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata agli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale.

Gli incentivi sostengono interventi diretti:

- **al rafforzamento della struttura produttiva del Paese;**
- **al riutilizzo degli impianti produttivi;**
- **al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi.**

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso:

- **i contratti di sviluppo** di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, per programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
- **bandi tematici** finalizzati a sostenere programmi qualificati di investimento, con particolare riferimento alla **transizione digitale ed ecologica**

delle imprese e alla **sostenibilità ambientale**.

Nell'ambito dei bandi tematici è riconosciuta **particolare attenzione ai programmi proposti da PMI**, incluse le cooperative. Possono inoltre essere previste focalizzazioni dell'intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

Incentivi dell'FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali

Articolo 8

L'**articolo 8** disciplina la sezione del **Fondo per la crescita sostenibile dedicata all'accesso al credito e al mercato dei capitali**.

Gli incentivi mirano a sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi a situazioni di temporanea debolezza economico-finanziaria e ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà.

Il Fondo opera attraverso:

- **le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa** di cui all'articolo 43, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;
- **bandi tematici** finalizzati, in complementarità con tali misure, a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI.

La disposizione colloca nell'ambito del FCS anche misure rivolte a crisi temporanee, continuità aziendale e salvaguardia occupazionale. Il tema non è soltanto l'accesso alla finanza, ma la costruzione di strumenti capaci di accompagnare piani di ristrutturazione e percorsi di continuità dell'attività produttiva.

Disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del FCS Articolo 9

L'articolo 9 disciplina il raccordo finanziario tra la nuova articolazione del Fondo per la crescita sostenibile e la legge di bilancio.

Con la legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del decreto sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell'articolo 4.

Con la medesima legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna sezione del Fondo, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi che con lo stesso provvedimento sono abrogate per confluire nel Fondo.

L'articolo 9 regola l'aspetto finanziario della riforma. Il decreto ridisegna l'architettura degli incentivi, ma l'effettiva operatività delle sezioni del Fondo dipenderà dalla legge di bilancio, che dovrà definire modalità e stanziamenti.

In sostanza, fino alla definizione degli stanziamenti, la

riforma resta ordinamentale e organizzativa, ma non ancora pienamente misurabile sotto il profilo delle risorse effettivamente disponibili.

Abrogazioni e ulteriori modifiche

Articolo 10

L'**articolo 10** reca le modifiche di **coordinamento alla disciplina previgente**, in particolare al D.L. n. 83 del 2012.

La disposizione interviene sull'articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al Fondo per la crescita sostenibile, sostituendo il secondo periodo del comma 2 e adeguando il Fondo alla nuova architettura delineata dal [D.Lgs. n. 138/2026](#).

Sono inoltre abrogati i commi 3, *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* del citato articolo 23 e viene modificato il comma 4, prevedendo **l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo per ciascun ambito** e il rinvio alle ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo attuativo della legge n. 160 del 2023.

L'articolo 10 interviene anche sull'articolo 27 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7 del Codice degli incentivi.

La norma modifica inoltre l'articolo 32, comma 11, del D.L. n. 34 del 2019, relativo alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconducendo le risorse disponibili all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Infine, l'articolo 10 interviene sull'articolo 42, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020, relativo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, sopprimendo talune finalità e disposizioni collegate.

**Abrogazioni degli incentivi di competenza di altre
amministrazioni centrali
Articolo 11**

L'**articolo 11** riguarda gli incentivi riferibili ad amministrazioni centrali diverse dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sono soppressi gli incentivi indicati nei commi 2, 3 e 4 e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.

Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** è soppresso il *voucher* per l'internazionalizzazione – TEM con competenza digitali, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

Per il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** sono soppressi:

- il credito di imposta in materiali di recupero di cui all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;
- il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del D.L. n.

34 del 2019.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale *self-employment* di cui all'articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con abrogazione delle relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

La soppressione non incide automaticamente sui procedimenti già avviati, per i quali opera la clausola transitoria del successivo articolo 12.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12

L'articolo 12 disciplina il regime transitorio.

Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative.

La salvaguardia opera ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione dei procedimenti, comprese le eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

Il comma 2 prevede poi che i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy relativi alla disciplina quadro di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *b*), 6, comma 1, 7, comma 1, lettera *b*), e 8, comma 1, lettera *b*), siano adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all'articolo 9.

L'articolo 12 tutela l'affidamento delle imprese nei procedimenti già avviati e, al tempo stesso, rinvia la piena attuazione del nuovo modello alle discipline quadro che dovranno essere adottate dopo la legge di bilancio.

Aggiornamenti Articolo 13

L'**articolo 13** contiene una clausola di aggiornamento normativo.

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 deve essere attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

La norma mira a evitare modifiche implicite o interventi disorganici sul nuovo assetto. Ogni successivo intervento dovrà incidere in modo espresso sulle disposizioni del decreto, rafforzando certezza, tracciabilità e leggibilità della disciplina.

Se vuoi una sintesi rapida oppure, al contrario, vuoi approfondire davvero il contenuto di questo decreto legislativo o di un altro provvedimento in materia di agevolazioni e fiscalità, c'è uno strumento pensato per il lavoro professionale quotidiano:

ai.finanzefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con ai.finanzefisco.com hai a disposizione:

- normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
- risposte documentate in pochi secondi;
- archivio strutturato Finanza & Fisco;
- uno strumento progettato per professionisti veri: commercialisti, tributaristi, consulenti e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare dalla lettura del provvedimento all'applicazione operativa, con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

Attualmente disponibile con l' Offerta Benvenuto -30%:

Credito d'imposta Transizione 4.0: prorogati al 15 settembre i termini per le comunicazioni di completamento degli investimenti

Con decreto del Mimit del 31 luglio 2026, adottato su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, è stata disposta la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

La proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L'invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE.

Una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d'attesa: grazie alle nuove risorse rese disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.

Voucher Cloud Computing & Cybersecurity. Pronto l'elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti agevolabili

Con decreto direttoriale Mimit 29 luglio 2026 è stato definito l'elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security, in esito alla procedura definita dall'articolo 4 del decreto direttoriale 21 novembre 2025.

L'elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security è consultabile al seguente link <https://vcc-elencofornitori.npi.invitalia.it/> da coloro che intendono presentare istanza di agevolazione e che, a tal fine, effettuano l'accesso alla piattaforma tramite i sistemi di identificazione previsti

Alert – Transizione 4.0 –

Comunicazione di completamento entro il 31 luglio 2026 (prorogata al 15 settembre 2025): senza l'invio non si perfeziona la procedura per la fruizione del credito

Per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento deve essere trasmessa al GSE entro il 31 luglio 2026. L'omesso invio impedisce il perfezionamento della procedura e la conseguente fruizione del credito d'imposta.

Iperammortamento 2026, dal 21 luglio al via le comunicazioni di conferma sulla piattaforma GSE

Con il decreto direttoriale 20 luglio 2026, il MIMIT apre la seconda fase procedurale per l'accesso alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, prevista dall'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025.

Superbonus 2026, pronto il modello per comunicare sconto in fattura e prima cessione del credito nei casi residuali ancora ammessi

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026, prot. n. 211701, è stata approvata la versione aggiornata del modello per comunicare l'esercizio delle opzioni relative al Superbonus per le spese sostenute nel 2026. Il modello riguarda lo sconto in fattura e la prima cessione del credito, nei soli casi ancora ammessi dalla disciplina vigente, ossia quelli previsti dall'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 .

Credito d'imposta riconosciuto alle imprese per

taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026

La risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 interviene in via meramente ricognitiva e di coordinamento sul piano operativo del credito d'imposta per investimenti introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42. La risoluzione si inserisce nel solco applicativo già delineato dalla precedente risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, senza incidere sui presupposti sostanziali dell'agevolazione né sulle modalità di fruizione.

Il documento si concentra esclusivamente sulla ridenominazione del codice tributo "7079", già istituito per consentire l'utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24. La modifica riguarda la descrizione del codice, ora ricondotta direttamente al riferimento normativo dell'articolo 8 del decreto-legge n. 38 del 2026, con finalità di maggiore coerenza sistematica e chiarezza operativa.

Restano integralmente confermate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 14/E, sia con riferimento alle modalità di compilazione del modello F24 sia con riguardo alle condizioni di utilizzo del credito, che può essere fruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro i limiti e secondo le verifiche automatizzate previste dal sistema dell'Agenzia delle entrate.

In tale contesto, la funzione della ridenominazione si esaurisce in un intervento di natura formale, volto ad allineare la descrizione del codice tributo al dato normativo vigente, senza alterare il perimetro applicativo dell'agevolazione né incidere sui controlli in fase di utilizzo del credito.

Zes, dai Commercialisti una guida alle novità 2026

Consiglio e Fondazione nazionali della categoria pubblicano un set di strumenti allineato alle nuove regole in relazione a massimali, categorie di investimento e requisiti di tracciabilità e attestazione

“Le Zone Economiche Speciali. Quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2026 e delle opportunità future” è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti.

Il documento, realizzato nell'ambito dell'attività dell'area “Finanza agevolata”, alla quale è delegato il vicepresidente nazionale della categoria Antonio Repaci, è un aggiornamento di pubblicazioni sul tema del 2024. Consiglio Nazionale e

Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti avevano allora redatto due documenti, il primo recante un quadro di sintesi degli adempimenti connessi agli investimenti; il secondo concepito come strumento operativo di supporto ai revisori incaricati di attestare l'ammissibilità degli investimenti.

Zes unica: approvato il modello di comunicazione relativo al credito d'imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di bilancio 2026

Approvato il modello di comunicazione necessario per ottenere il contributo aggiuntivo relativo alla Zes unica, erogato sotto forma di credito d'imposta, dedicato alle imprese che hanno inviato in tempo la comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.

Credito d'imposta ZES unica

2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

L'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Ai sensi del successivo comma 439, primo periodo, dell'articolo 1, della citata Legge n. 199/2025 gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo 1 prevede, al comma 439, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all'Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Transizione 4.0: comunicazioni di completamento rinviate al 31 marzo 2026. Le tre FAQ dell'Agenzia delle entrate per evitare lo scarto dell'F24

Con Decreto direttoriale 28 gennaio 2026 "Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento" pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077 istituito con risoluzione n. 41/E dell'11 giugno 2025), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE.

Come specificato nel comunicato del MIMIT, pubblicato a corredo del citato decreto "le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento. Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026".

Sul tema, si segnala, che in data 29 gennaio 2026 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato tre FAQ concernenti la corretta compilazione del modello F24 ai fini della fruizione in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Transizione 4.0).

Con le citate FAQ l'Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito a: (i) l'individuazione dell'"anno di riferimento" da esporre nel modello F24; (ii) la corretta scelta del codice tributo; (iii) le ricadute degli errori di compilazione, che possono determinare lo scarto della delega F24.

Legge Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in versione ufficiale tra rimodulazioni, rottamazioni, proroghe e crediti d'imposta

Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025): guida completa alle misure fiscali

Cosa trovate nell'articolo:

Rassegna organica delle principali misure fiscali e agevolazioni, con impostazione per "blocchi" e rimandi ai commi

Decorrenze e finestre temporali evidenziate (per evitare errori in consulenza e pianificazione)

Modalità di applicazione/fruizione (quando serve: compensazioni, utilizzi, condizioni)

Bonus elettrodomestici, pubblicato il decreto: domande al via dal 18 novembre alle 7:00

Online il Decreto direttoriale del 12 novembre 2025 che apre ufficialmente la fase per le istanze dei consumatori relative al contributo "Bonus elettrodomestici".

Le domande potranno essere presentate dalle ore 7:00 di martedì 18 novembre 2025.

I consumatori potranno presentare l'istanza di concessione del contributo elettrodomestici ed accedere alla Piattaforma informatica mediante l'app IO oppure tramite l'interfaccia applicativa resa disponibile attraverso il link: <https://bonuselettrodomestici.it/utente>.

Attenzione: il contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili. L'agevolazione sarà fruibile da ciascun nucleo familiare «rispettando l'ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie» ("Click day" di fatto).

Aiuti “de minimis” alle imprese. L’Inps aggiornati i moduli | Le indicazioni sui Regolamenti UE e sui nuovi massimali di aiuto alle imprese

Con il messaggio 6 novembre 2025, n. 3339, l’Inps fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis”), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili.

Bonus elettrodomestici, aperti i termini per la registrazione. Dal 23 (produttori) e dal 27 ottobre (venditori)

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto che rende operativo il contributo economico (“bonus”) per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Sono ammessi esclusivamente elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, conformi alle classi previste dal decreto interministeriale del 3 settembre 2025.

Per accedere al contributo è infatti necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un'ottica di riciclo dei materiali.

Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:

- 100 euro per famiglia anagrafica;
- 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

Le risorse a disposizione sono pari a oltre 48 milioni di euro.

La misura sarà articolata in due fasi:

- la prima riguarderà i produttori e i venditori, che potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire dal 23 (produttori) e dal 27 ottobre (venditori).
- la seconda sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l'app IO o il sito web dedicato. I tempi di apertura di questa seconda fase saranno comunicati prossimamente.

Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0. Al via le

richieste | Aperta la piattaforma per richiedere gli incentivi

A partire da oggi (15 ottobre 2025) è possibile presentare, accedendo alla pagina dedicata del [sito di Invitalia](#), la richiesta di agevolazioni per l'avvio di nuove imprese, nuovi studi professionali o società tra professionisti, come indicato dagli articoli 17 e 18 del [Decreto Coesione \(D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024 n. 95\)](#) e dal relativo decreto attuativo ([D.M. Lavoro e Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 luglio 2025, pubblicato sulla G.U del 21 agosto 2025 n. 193](#)).

Gli incentivi sono disponibili **per giovani tra i 18 e i 35 anni di età** che siano:

- inoccupati, inattivi o disoccupati;
- disoccupati destinatari delle misure del programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)
- lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale (*working poor*)

Le iniziative economiche devono essere finalizzate ad avviare attività:

- a. di lavoro autonomo;
- b. di ditta individuale;
- c. di impresa in forma societaria
- d. libero-professionali, anche nella forma delle società tra professionisti.

Per il finanziamento di tali iniziative sono state stanziare

risorse per 800 milioni di euro, di cui 700 milioni a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e 100 milioni di euro sul PNRR, nell'ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità di Lavoratori). Gli interventi sono gestiti su due direttrici che determinano anche l'intensità del contributo, denominate **"Autoimpiego Centro-Nord"** (art. 17 D.L. Coesione) e **"Resto al Sud 2.0"** (art.18 D.L. Coesione).

L'incentivo Autoimpiego Centro-Nord promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo in **Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.** Lo sportello per la compilazione e presentazione delle domande **sarà aperto dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025.** Nei giorni precedenti l'apertura dello sportello è fortemente consigliato procedere con la **registrazione dell'iniziativa richiedente le agevolazioni** e indicare un eventuale delegato, accedendo alla sezione ***"Anagrafica e deleghe"***.

Resto al Sud 2.0 promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nei territori del **Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.** Lo sportello per la compilazione e presentazione delle domande **sarà aperto dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025.** Nei giorni precedenti l'apertura dello sportello è fortemente consigliato procedere con la **registrazione dell'iniziativa richiedente le agevolazioni** e indicare un eventuale delegato, accedendo alla sezione ***"Anagrafica e deleghe"***.

Previa valutazione del piano di impresa presentato, si prevede l'accesso a **due forme di finanziamento:**

- *Voucher* a fondo perduto di 30mila euro nelle regioni del Centro Nord, che aumentano a 40mila euro nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. È anche prevista una maggiorazione di 10mila euro per le iniziative a maggior contenuto di innovazione/sostenibilità ambientale;

oppure

- Contributo calcolato percentualmente in relazione all'investimento previsto: il 65% per investimenti fino a 120mila euro, aumentati al 75% in area ZES; il 60% per investimenti tra 120mila e 200mila euro, aumentati al 70% in caso di richieste relative alle regioni del Mezzogiorno.

Accanto al sostegno economico sono previste azioni formative tese a rendere più efficace ed efficiente l'accesso alle misure di agevolazione gestite da Invitalia mirando anche ad un'azione di promozione della cultura d'impresa, coordinate dall'Ente Nazionale Microcredito. Inoltre, tutte le iniziative economiche ammesse alle agevolazioni sono destinatarie obbligatoriamente di servizi di Tutoraggio. Tali servizi sono finalizzati ad assicurare alle imprese un accompagnamento qualificato volto a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la piena riuscita dei progetti finanziati.

Queste agevolazioni sono inserite in un più ampio intervento dedicato alla promozione dell'autoimpiego all'interno del decreto Coesione: un pacchetto di misure che includono anche il [sostegno all'autoimpiego in settori strategici per la transizione digitale e tecnologica](#), come meglio definiti dall'articolo 21 del decreto Coesione e dal relativo [decreto attuativo \(D.M. 3 aprile 2025\)](#).

Per maggiori informazioni sulla misura, vai alla pagina dedicata sul [sito del Programma nazionale Giovani, donne e](#)

[lavoro.](#)

- Vai al [sito Invitalia](#) e scopri il dettaglio degli incentivi previsti per la [misura Autoimpiego Centro Nord](#) e per quella [Resto al Sud 2.0](#)
- Vai al [sito dell'Ente Nazionale Microcredito](#)
- Vai al [sito di Sviluppo Lavoro Italia](#)

Vedi anche:

Incentivi all'autoimpiego. Il decreto attuativo per un importo di 800 milioni di euro

Il [decreto](#), in attuazione degli [articoli 17 e 19 del decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024 \(decreto Coesione\)](#), promuove l'inclusione attiva e l'inserimento al lavoro, mediante specifiche azioni a sostegno dell'avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali dei **giovani under 35**, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere in una condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione;
- essere inoccupati, inattivi o disoccupati;
- essere disoccupati destinatari delle misure del programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori).

Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio delle seguenti attività:

- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al

Registro delle imprese;

- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al Registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa; libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.

Sono previsti, inoltre, finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, tutoraggio per l'incremento delle competenze per la realizzazione delle iniziative finanziate.

Le risorse finanziarie stanziare ammontano a 800 milioni di euro, di cui 700 milioni di euro provengono dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), mentre 100 milioni di euro sono risorse del PNRR, nell'ambito del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – parte della Missione 5 del Piano).

In base al [decreto Coesione](#) sono previsti due interventi:

Autoimpiego Centro Nord Italia;

Resto al Sud 2.0.

[Link al testo del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 luglio 2025](#), recante: «*Criteri e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autoimpiego e Resto al Sud)*». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 193 del 21 agosto 2025 n. 193

Incentivi per startup green e digital. Il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2025 il [decreto](#) che attua gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica ([art. 21 del Decreto Legge Coesione, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95](#)).

Al suo interno si definiscono i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell'impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso. Più nel dettaglio, per ottenere il beneficio sono rilevanti i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie *green* e digitali sul totale delle risorse investite dall'impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in **tecnologie digitali e *green***.

Il [decreto](#) riconosce 2 tipologie di contributi. Il primo specifico sull'attività imprenditoriale dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il primo luglio 2024 e il **31 dicembre 2025** avviino un'impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall'Inps, per massimo 3 anni e comunque non oltre la fine del 2028.

Il secondo è dedicato alle assunzioni di ***under 35***, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per 3 anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all'Inail. L'incentivo è riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. **L'esonero inoltre non è cumulabile con altri**

esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento ma compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell'Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027. Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all'Inps che ne verificherà l'ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.

[Link al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 aprile 2025](#), recante: «*Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dell'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)*». Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2025

**Trasferimento agli eredi
delle detrazioni per
interventi di recupero
edilizio: requisito della
detenzione materiale e
diretta anche se acquisita
dopo l'apertura della**

successione

Con il Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di successione, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l'Ecobonus e il Superbonus) si trasferisce all'erede che, anche in un momento successivo all'apertura della successione, acquisisca e mantenga la detenzione materiale e diretta dell'immobile per l'intero periodo d'imposta. Non è quindi necessario detenere l'immobile già nell'anno del decesso per subentrare nel diritto; tuttavia, la quota relativa all'anno del decesso non è detraibile se, alla data di apertura della successione, nessun erede detiene direttamente il bene. Le rate residue potranno essere fruite solo nei successivi periodi d'imposta in cui la detenzione sia ininterrotta dal 1° gennaio al 31 dicembre; se cambia nel tempo il numero degli eredi che detengono direttamente l'immobile, il diritto alla detrazione si ripartisce conseguentemente tra loro anno per anno.

**In Gazzetta il Decreto MASE
per l'incentivazione
d'interventi di piccole
dimensioni per l'incremento
dell'efficienza energetica e**

la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, il decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 7 agosto 2025 che disciplina l'«Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.»

Il nuovo decreto aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.

Sono potenziati anche gli interventi ammissibili in ambito terziario.

Contributo elettrodomestici: pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo. Ultimo step, l'adozione dei decreti direttoriali Mimit con cui saranno definiti i tempi di

attivazione del voucher

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 il decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dl 3 settembre 2025, con cui sono stati definiti criteri e modalità per la concessione del contributo elettrodomestici per 50 milioni di euro per l'anno 2025.

L'agevolazione consiste in un voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico, e riguarda sette categorie di prodotti (lavatrici; forni; cappe da cucina; lavastoviglie; asciugabiancheria; frigoriferi e congelatori; piani cottura).

Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e, comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico. È elevato a 200 euro se il consumatore ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Zone montane: focus sulle agevolazioni fiscali (L. 131/2025)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 la Legge 12 settembre 2025, n. 13, recante: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.».

Di seguito, una sintesi delle misure agevolative tributarie introdotte dalla L. 12 settembre 2025, n. 13, in vigore dal 20

Le istruzioni dell'Agenzia sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus elevati al 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa. Lo sconto fiscale resta più elevato di quello ordinario (36%) anche se l'immobile viene adibito ad "abitazione principale" al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025, con cui l'Agenzia fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi.

Spazio anche a chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di Superbonus per condomini e Onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. Confermato inoltre per il 2025 il bonus mobili con un limite di spesa di 5mila euro.

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2025. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito riportato) ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2024.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Approvata la comunicazione per l'utilizzo del credito

d'imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate. Domande fino al 30 gennaio 2025

Le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, interessate al tax credit hanno tempo fino al 30 gennaio 2025 per inviare la comunicazione all'Agenzia, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024.

Si ricorda che in base all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

La circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul

piano Transizione 5.0

Con circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0, fornite le linee guida per le imprese che desiderano accedere all'incentivo dedicato alla doppia transizione digitale e green.

Investimenti “Transizione 5.0”. In Gazzetta il D.M. attuativo e online D.D. che dispone l'apertura dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta

Publicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 il Decreto 24 luglio 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano

Transizione 5.0.

Alla pubblicazione del decreto interministeriale del 24 luglio 2024, che individua le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d'imposta, ha fatto seguito, la pubblicazione online del decreto direttoriale 6 agosto 2024 che ha disposto l'apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Decreto Agricoltura convertito in legge. Sintesi dei contenuti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale». Il decreto-legge è entrato in vigore dal giorno 16 maggio 2024. Ai sensi dell'articolo 1 della legge di conversione, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dunque dal giorno 14 luglio 2024.

Le ultime risposte pubblicate dall'Agenzia delle entrate in tema di Bonus edilizi

Superbonus. Ulteriori chiarimenti su come individuare il momento di sostenimento della spesa in caso di sconto in fattura

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 146 del 9 luglio 2024: SUPERBONUS – BONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Errata fatturazione – Misura agevolativa applicabile – Articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Approvate le “Linee guida” del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Con il decreto direttoriale Mimit del 4 luglio 2024 sono state approvate le Linee guida per la corretta applicazione del credito d'imposta.

A partire dalle ore 14.00 dell'8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le

certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

Il credito d'imposta ha l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, design e ideazione estetica.

Cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Le istruzioni sulla nuova disciplina delle plusvalenze | Fuori dal perimetro di applicazione la vendita dell'immobile adibito ad abitazione principale

Con circolare n. 13 del 13 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha dettato le prime istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024.

Queste le più rilevanti:

– niente imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se

lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l'acquisto e la vendita.

Il documento di prassi ricorda che sono fuori dall'ambito di applicazione della norma le plusvalenze relative agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione, se al momento della cessione sono stati acquistati (o costruiti) da meno di dieci anni.

– a partire dal 1° gennaio 2024 entra in vigore una nuova ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all'atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti gli importi delle deduzioni forfetarie per il periodo d'imposta 2023 | Indicazioni per compilare i nei quadri RF

e RG dei modelli REDDITI 2024 PF e SP

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

(Così, comunicato Stampa Mef del 10 giugno 2024)